

Publicata il 28 marzo 2014



ENI S.P.A.

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'8 MAGGIO 2014
UNICA CONVOCAZIONE**

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

ENI S.p.A.

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'8 MAGGIO 2014
UNICA CONVOCAZIONE**

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

PUNTO 1

BILANCIO DI ESERCIZIO

AL 31 DICEMBRE 2013 DI ENI S.p.A.

DELIBERAZIONI RELATIVE. PRESENTAZIONE

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2013.

RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI,

DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE

Signori Azionisti,

il fascicolo “Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2013” di Eni S.p.A. («Società»), che sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito Internet della Società, contiene il progetto di bilancio di esercizio di Eni S.p.A. e il bilancio consolidato, unitamente alla relazione sulla gestione e all'attestazione di cui all'art. 154-*bis*, comma 5, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 («T.U.F.»). Le relazioni di revisione redatte dalla Società di revisione legale nonché la Relazione del Collegio Sindacale sono messe a disposizione del pubblico insieme alla Relazione Finanziaria Annuale.

Si rinvia pertanto a tali documenti.

Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti

delibera

l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 di Eni S.p.A. che chiude con l'utile di 4.409.777.928,34 euro.”

PUNTO 2
ATTRIBUZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO

Signori Azionisti, in relazione ai risultati conseguiti,
Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti

delibera

l’attribuzione dell’utile di esercizio di 4.409.777.928,34 euro, che residua in 2.417.239.554,69 euro dopo la distribuzione dell’acconto sul dividendo dell’esercizio 2013 di 0,55 euro per azione deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 19 settembre 2013, come segue:

- alla riserva di cui all’art. 6, comma 1, lettera a) del D.lgs. 28 febbraio 2005 n. 38 176.184.575,82 euro;*
- agli Azionisti a titolo di saldo del dividendo 0,55 euro per ciascuna delle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco cedola, escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data, a saldo dell’acconto sul dividendo dell’esercizio 2013 di 0,55 euro per azione. Il dividendo relativo all’esercizio 2013 si determina pertanto tra acconto e saldo in 1,10 euro per azione;*
- il pagamento del saldo dividendo 2013 di 0,55 euro per azione il 22 maggio 2014, con data di stacco il 19 maggio 2014 e “record date” il 21 maggio 2014.”*

PUNTO 3

AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE PREVIA REVOCA, PER LA PARTE NON ANCORA ESEGUITA, DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE DELIBERATA DALL’ASSEMBLEA IL 10 MAGGIO 2013; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Signori Azionisti,

l’Assemblea tenutasi il 10 maggio 2013 ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad acquistare, sul Mercato Telematico Azionario, entro diciotto mesi da tale data, fino a un massimo di 363.000.000 di azioni ordinarie Eni a un corrispettivo non inferiore a 1,102 euro e non superiore al prezzo ufficiale di borsa registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione, aumentato del 5% e comunque fino all’ammontare complessivo di 6.000.000.000,00 euro secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione di Borsa Italiana S.p.A.

A seguito dell’avvio, in data 6 gennaio 2014, del programma di “buy-back”, alla data del 21 marzo 2014 sono state acquistate 8.800.000 azioni rappresentative dello 0,24% del capitale della Società a fronte di un controvalore complessivo di 150.808.309 euro pari al 2,51% dell’ammontare massimo complessivo di 6.000.000.000,00 euro stabilito dalla sopra citata delibera. Il prezzo medio di acquisto è stato di 17,1373 euro.

Il Consiglio intende proseguire il programma di “buy-back” e propone pertanto – previa revoca, per la parte non ancora eseguita alla data dell’Assemblea, dell’autorizzazione deliberata il 10 maggio 2013 – di autorizzare l’acquisto di azioni ordinarie di Eni, ai sensi dell’art. 2357 c.c. e dell’art. 132 del T.U.F., nei termini e con le modalità di seguito

precisati, conformemente a quanto disposto dall'art. 144-*bis* del Regolamento Emittenti («R.E.», adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni).

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie.

L'acquisto di azioni proprie rappresenta un efficace e flessibile strumento gestionale finalizzato ad accrescere nel tempo il valore per gli Azionisti, in linea con le politiche di remunerazione adottate dalle maggiori società petrolifere internazionali.

2. Numero massimo e categoria delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione.

L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto, anche in più *tranches*, di azioni ordinarie Eni, fino a un numero massimo di 363.000.000 di azioni corrispondenti a circa il 9,9885% del capitale sociale, comprensivo del numero di azioni proprie acquistate successivamente alla delibera assembleare di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie del 16 luglio 2012.

Si precisa che, alla data del 21 marzo 2014, le azioni proprie possedute dalla Società sono 20.188.287 pari allo 0,56% del capitale sociale. Le società controllate da Eni non detengono azioni della Società.

3. Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'art. 2357, comma 3, c.c.

In qualunque momento il numero massimo di azioni proprie possedute da Eni, tenuto anche conto delle azioni ordinarie eventualmente possedute da società controllate, non dovrà mai superare il limite massimo stabilito dalla normativa *pro tempore* applicabile. Al fine del controllo del rispetto dei limiti di legge, verranno approntate misure idonee a garantire una tempestiva e completa informativa in ordine ai possessi azionari delle società controllate da Eni.

Per l'acquisto in parola è stato imputato l'importo complessivo di 6.000.000.000,00 di euro a una specifica riserva, formata utilizzando le riserve di bilancio disponibili esistenti e destinata all'acquisto di azioni proprie.

L'acquisto di azioni proprie avverrà quindi mediante utilizzo della predetta riserva entro i limiti della riserva disponibile risultante dall'ultimo bilancio. In occasione di ogni acquisto saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

4. Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta.

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie viene richiesta per il periodo di diciotto mesi, a far data dalla relativa delibera dell'Assemblea ordinaria; il Consiglio di Amministrazione potrà procedere ad acquistare azioni proprie di Eni S.p.A. in una o più *tranches* e in ogni momento, nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

5. Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo delle azioni proprie da acquistare.

Gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati nel rispetto delle condizioni operative stabilite dalle prassi di mercato inerenti all'acquisto di azioni proprie, ammesse dalla Consob ai sensi dell'art.180, comma 1, lett. c), del T.U.F., con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009, nonché dal Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003, ove applicabile, fermo restando che il corrispettivo unitario delle azioni non potrà comunque essere inferiore nel minimo a 1,102 euro, e non superiore al loro prezzo ufficiale

registrato nel giorno di borsa aperto precedente ogni singola operazione di acquisto, aumentato del 5%.

6. Modalità attraverso le quali gli acquisti saranno effettuati.

Gli acquisti verranno effettuati sul Mercato Telematico Azionario nel rispetto dell'art. 144-bis, comma 1, lett. b) del R.E. e delle disposizioni comunque applicabili, in modo tale da consentire il rispetto della parità di trattamento degli Azionisti, come previsto dall'art. 132 del T.U.F., e quindi sui mercati regolamentati, secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione di Borsa Italiana S.p.A., che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione di vendita.

Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti

delibera

1) di revocare, per la parte non ancora eseguita alla data dell'Assemblea, l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea il 10 maggio 2013;

2) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357 c.c., ad acquistare sul Mercato Telematico Azionario – in una o più volte e comunque entro 18 mesi dalla data della presente delibera – fino a un massimo di 363.000.000 (trecentosessantatremilioni) azioni ordinarie Eni e per un ammontare comunque non superiore a 6.000.000.000,00 (sei miliardi virgola zero zero) di euro, comprensivi rispettivamente del numero e del controvalore delle azioni proprie acquistate successivamente alla delibera assembleare di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie del 16 luglio 2012, a un corrispettivo unitario non inferiore a 1,102 (uno virgola centodue) euro e non superiore al prezzo ufficiale di Borsa registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione, aumentato del 5% secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione di Borsa Italiana S.p.A. Al fine di rispettare il limite previsto dal terzo comma dell'art. 2357 c.c., il numero di azioni da acquistare e il relativo ammontare terranno conto del numero e dell'ammontare delle azioni Eni già in portafoglio;

3) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare esecuzione alla presente deliberazione, anche attraverso soggetti a ciò delegati, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi a intermediari abilitati ai sensi di legge, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, con le modalità previste dall'art. 144-bis, comma 1, lett. b) del R.E., tenuto conto delle prassi di mercato inerenti all'acquisto di azioni proprie ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 180, comma 1, lett. c), del T.U.F. con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 nonché dal Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003 ove applicabili”.

PUNTO 4
MODIFICHE STATUTARIE: ARTICOLO 17 E NUOVO ARTICOLO 17-BIS

**Relazione degli azionisti Ministero dell'Economia e delle
Finanze e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. illustrativa della
proposta di modifica statutaria formulata in occasione della
richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci
di Eni S.p.A. ai sensi dell'art. 2367 cod. civ..**

**Introduzione nello Statuto sociale di una clausola in materia di requisiti di
onorabilità e connesse cause di ineleggibilità e decadenza dei componenti
il Consiglio di Amministrazione.**

Signori Azionisti,

gli azionisti Ministero dell'Economia e delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. richiedono, ai sensi dell'art. 2367 cod. civ., che l'Assemblea di Eni S.p.A., chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio 2013 ed a deliberare circa il conseguente rinnovo dell'organo amministrativo per scadenza del mandato, venga convocata anche in sede straordinaria per discutere e deliberare in merito alla proposta di introdurre nello Statuto sociale un'apposita clausola in materia di requisiti di onorabilità e connesse cause di ineleggibilità e decadenza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Tale richiesta è formulata in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze al Dipartimento del Tesoro, emanata in data 24 giugno 2013, in ordine all'adozione di criteri e modalità per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di politiche per la remunerazione dei vertici aziendali delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In particolare, la clausola statutaria di cui si propone l'adozione è volta a rafforzare i requisiti di onorabilità contemplati per gli amministratori di società con azioni quotate dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dell'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162.

Si riporta quindi di seguito il testo della clausola che gli azionisti Ministero dell'Economia e delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. propongono di introdurre nello Statuto sociale.

1. Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:
 - a. dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b. dal titolo XI del libro V del codice civile e dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - c. dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;
 - d. dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che disponga il giudizio o del decreto che disponga il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva, ovvero l'emissione di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.
3. Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il consiglio di

amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al primo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate.

Nel caso in cui la verifica sia positiva, l'amministratore decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che il consiglio di amministrazione, entro il termine di dieci giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica dell'amministratore medesimo, motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse della società alla permanenza stessa. Se la verifica da parte del consiglio di amministrazione è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'assemblea non approvi la proposta formulata dal consiglio di amministrazione, l'amministratore decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

4. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, l'amministratore delegato che sia sottoposto:
 - a. ad una pena detentiva o
 - b. ad una misura cautelare di custodia cautelare o di arresti domiciliari, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione,

decade automaticamente per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalla carica di amministratore, con contestuale cessazione delle deleghe conferitegli.

Analoga decadenza si determina nel caso in cui l'amministratore delegato sia sottoposto ad altro tipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sia più impugnabile, qualora tale misura sia ritenuta da parte del consiglio di amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite.

5. Ai fini del presente articolo, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.
6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il consiglio di amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

Gli azionisti Ministero dell'Economia e delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., nel presentare tale proposta, invitano il Consiglio di Amministrazione della Società a formulare l'ordine del giorno dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio 2013 in modo tale che l'argomento di parte straordinaria concernente l'introduzione nello Statuto sociale della clausola sopra indicata venga trattato prima di quello di parte ordinaria concernente il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

In tale ambito, si ritiene opportuno che la presente proposta venga evidenziata anche in relazione al processo di presentazione delle liste per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, al fine di consentire ai soci di valutare le conseguenze in termini di eleggibilità e di decadenza derivanti dalla eventuale approvazione della stessa clausola statutaria.

Gli azionisti Ministero dell'Economia e delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. affidano inoltre al Consiglio di Amministrazione della Società il compito di individuare la collocazione più idonea da dare alla clausola sopra indicata, in modo che quest'ultima si inserisca in modo organico nell'ambito dello Statuto sociale.

Qualora la clausola statutaria sopra indicata dovesse essere approvata da parte dell'Assemblea, l'azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze invita altresì il Consiglio di Amministrazione della Società ad adeguare le *policy* di Gruppo ai principi in essa contenuti, secondo le modalità ritenute più idonee.

Si segnala infine che le modifiche statutarie proposte non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai Soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'articolo 2437 cod. civ.

Valutazioni del Consiglio di Amministrazione di Eni S.p.A. ai sensi dell'art. 125-ter, comma 3 del T.U.F.

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 2367 c.c., su richiesta degli Azionisti Ministero dell'Economia e delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - titolari all'atto della richiesta rispettivamente di n. 157.552.137 azioni ordinarie di Eni S.p.A., pari al 4,3353% circa del relativo

capitale sociale, e di n. 936.179.478 azioni ordinarie di Eni S.p.A., pari al 25,7604% circa del relativo capitale sociale, che congiuntamente rappresentano una partecipazione pari al 30,1% del capitale sociale di Eni S.p.A. - l'Assemblea è stata convocata in sede straordinaria per discutere e deliberare sull'introduzione nello Statuto di una clausola in materia di requisiti di onorabilità e connesse cause di ineleggibilità e di decadenza degli Amministratori.

La richiesta è legittima, in quanto i citati azionisti sono in possesso della partecipazione richiesta dalla legge (5%) per l'esercizio del diritto di cui all'art. 2367, comma 1, c.c. e non si tratta di argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, sulla base di una proposta, un progetto o una relazione degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione condivide l'opportunità di prevedere rigorosi requisiti di onorabilità per gli amministratori, al fine di tutelare al massimo grado la reputazione della Società, bene primario irrinunciabile, ma, senza voler entrare nel merito della legittimità o meno della clausola, invita gli Azionisti a valutare se gli effetti della clausola, che si producono anche a seguito del mero rinvio a giudizio, e dunque in assenza di un qualsivoglia accertamento di una eventuale responsabilità penale, corrispondano effettivamente al loro interesse; gli azionisti dovrebbero cioè valutare se, in assenza di ogni pregiudizio per la reputazione della Società, sia impedito loro di nominare o di consentire la permanenza nella carica delle persone ritenute più idonee a gestire la Società o comunque siano messe in pericolo la stabilità della gestione e le certezze che il mercato richiede.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha valutato che la clausola possa essere inserita in modo organico nell'ambito dello Statuto sociale con l'introduzione di un nuovo articolo (17-bis) e con il contestuale adeguamento dell'articolo 17.3.

Si riportano di seguito l'art. 17.3 dello Statuto di Eni, nel testo vigente e in quello proposto, e il nuovo articolo 17-bis.

Statuto Eni S.p.A. TESTO VIGENTE	Statuto Eni S.p.A. TESTO PROPOSTO
Art. 17.3¹	
17.3 Il Consiglio di Amministrazione, ad eccezione dell'amministratore nominato ai sensi dell'art. 6.2, lettera d) del presente statuto, viene nominato dall'Assemblea,	17.3 Il Consiglio di Amministrazione, ad eccezione dell'amministratore nominato ai sensi dell'art. 6.2, lettera d) del presente statuto, viene nominato dall'Assemblea,

¹ Si ricorda che alla data dell'Assemblea la previsione statutaria "ad eccezione dell'amministratore nominato ai sensi dell'art. 6.2, lettera d) del presente statuto" potrebbe cessare di avere efficacia – insieme alle altre clausole statutarie aventi ad oggetto i poteri speciali dello Stato – qualora entrassero in vigore i regolamenti, approvati il 14 marzo 2014 dal Consiglio dei Ministri, che individuano gli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, in attuazione del D.l. 15 marzo 2012, n. 21 convertito con modificazioni dalla L. 11 maggio 2012, n. 56, che ha modificato la disciplina nazionale in materia dei poteri speciali dello Stato.

<p>sulla base di liste presentate dagli azionisti e dal Consiglio di Amministrazione, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea, in unica o in prima convocazione, chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o prima convocazione. Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di e votare una sola lista. I soggetti che lo controllano, le società da essi controllate e quelle sottoposte a comune controllo non possono presentare né concorrere alla presentazione di altre liste né votarle, nemmeno per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, intendendosi per controllate le società di cui all'art. 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno l'1%</p>	<p>sulla base di liste presentate dagli azionisti e dal Consiglio di Amministrazione, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea, in unica o in prima convocazione, chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o prima convocazione. Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di e votare una sola lista. I soggetti che lo controllano, le società da essi controllate e quelle sottoposte a comune controllo non possono presentare né concorrere alla presentazione di altre liste né votarle, nemmeno per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, intendendosi per controllate le società di cui all'art. 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno l'1%</p>
---	---

<p>del capitale sociale o la diversa misura stabilita dalla Consob con proprio regolamento. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p> <p>Almeno un amministratore, se il Consiglio è composto da un numero di membri non superiore a cinque, ovvero almeno tre amministratori, se il Consiglio è composto da un numero di membri superiore a cinque, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società quotate.</p> <p>Nelle liste sono espressamente individuati i candidati in possesso dei citati requisiti di indipendenza.</p> <p>Tutti i candidati debbono possedere altresì i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente.</p> <p>Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Quando il numero</p>	<p>del capitale sociale o la diversa misura stabilita dalla Consob con proprio regolamento. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p> <p>Almeno un amministratore, se il Consiglio è composto da un numero di membri non superiore a cinque, ovvero almeno tre amministratori, se il Consiglio è composto da un numero di membri superiore a cinque, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società quotate.</p> <p>Nelle liste sono espressamente individuati i candidati in possesso dei citati requisiti di indipendenza.</p> <p>Tutti i candidati debbono possedere altresì i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente e dall'articolo 17-bis del presente Statuto.</p> <p>Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Quando il numero</p>
--	---

<p>dei rappresentanti del genere meno rappresentato deve essere, per legge, almeno pari a tre, le liste che concorrono per la nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio devono includere almeno due candidati del genere meno rappresentato nella lista.</p> <p>Unitamente al deposito di ciascuna lista, a pena di inammissibilità della medesima, dovranno depositarsi il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i medesimi accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei citati requisiti di onorabilità ed eventuale indipendenza.</p> <p>Gli amministratori nominati devono comunicare alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti di indipendenza e onorabilità nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.</p> <p>Il Consiglio valuta periodicamente l'indipendenza e l'onorabilità degli amministratori nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità.</p> <p>Nel caso in cui in capo ad un amministratore non sussistano o vengano meno i requisiti di indipendenza o di onorabilità dichiarati e normativamente prescritti ovvero sussistano cause di ineleggibilità o incompatibilità, il Consiglio dichiara la decadenza</p>	<p>dei rappresentanti del genere meno rappresentato deve essere, per legge, almeno pari a tre, le liste che concorrono per la nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio devono includere almeno due candidati del genere meno rappresentato nella lista.</p> <p>Unitamente al deposito di ciascuna lista, a pena di inammissibilità della medesima, dovranno depositarsi il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i medesimi accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei citati requisiti di onorabilità ed eventuale indipendenza.</p> <p>Gli amministratori nominati devono comunicare alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti di indipendenza e onorabilità nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.</p> <p>Il Consiglio valuta periodicamente l'indipendenza e l'onorabilità degli amministratori nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità.</p> <p>Fermo quanto previsto dall'articolo 17-bis del presente statuto, Nel caso in cui in capo ad un amministratore non sussistano o vengano meno i requisiti di indipendenza o di onorabilità dichiarati e normativamente prescritti ovvero sussistano cause di ineleggibilità o</p>
--	--

<p>dell'amministratore e provvede per la sua sostituzione ovvero lo invita a far cessare la causa di incompatibilità entro un termine prestabilito, pena la decadenza dalla carica.</p> <p>Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:</p> <p>a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa i sette decimi degli amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero decimale all'intero inferiore;</p> <p>b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno o due o tre secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano</p>	<p>incompatibilità, il Consiglio dichiara la decadenza dell'amministratore e provvede per la sua sostituzione ovvero lo invita a far cessare la causa di incompatibilità entro un termine prestabilito, pena la decadenza dalla carica.</p> <p>Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:</p> <p>a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa i sette decimi degli amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero decimale all'intero inferiore;</p> <p>b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno o due o tre secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano</p>
--	--

<p>ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti;</p> <p>c) qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di amministratori indipendenti statutariamente prescritto, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; i candidati non in possesso dei requisiti di indipendenza con i quozienti più bassi tra i candidati tratti da tutte le liste sono sostituiti, a partire dall'ultimo, dai candidati indipendenti eventualmente indicati nella stessa lista del candidato sostituito (seguendo l'ordine nel quale sono indicati), altrimenti da persone, in possesso dei requisiti di indipendenza, nominate</p>	<p>ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti;</p> <p>c) qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di amministratori indipendenti statutariamente prescritto, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; i candidati non in possesso dei requisiti di indipendenza con i quozienti più bassi tra i candidati tratti da tutte le liste sono sostituiti, a partire dall'ultimo, dai candidati indipendenti eventualmente indicati nella stessa lista del candidato sostituito (seguendo l'ordine nel quale sono indicati), altrimenti da persone, in possesso dei requisiti di indipendenza, nominate</p>
--	--

<p>secondo la procedura di cui alla lettera d). Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione;</p> <p><i>c-bis</i>) qualora l'applicazione della procedura di cui alle lettere a) e b) non consenta il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nella stessa lista del candidato sostituito, altrimenti dalla persona nominata secondo la procedura di cui alla lettera d). Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente minimo, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di</p>	<p>secondo la procedura di cui alla lettera d). Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione;</p> <p><i>c-bis</i>) qualora l'applicazione della procedura di cui alle lettere a) e b) non consenta il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nella stessa lista del candidato sostituito, altrimenti dalla persona nominata secondo la procedura di cui alla lettera d). Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente minimo, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di</p>
---	---

<p>amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione;</p> <p>d) per la nomina di amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi dei procedimenti sopra previsti, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto.</p> <p>La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione;</p> <p>d) per la nomina di amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi dei procedimenti sopra previsti, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto.</p> <p>La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.</p>
<p>Art. 17-bis</p>	
<p><i>NON PRESENTE</i></p>	<p>17-bis.1 Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:</p> <p style="padding-left: 40px;">a. dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori</p>

	<p>mobiliari, di strumenti di pagamento;</p> <p>b. dal titolo XI del libro V del codice civile e dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;</p> <p>c. dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;</p> <p>d. dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.</p> <p>17-bis.2 Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che disponga il giudizio o del decreto che disponga il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva, ovvero l'emissione di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.</p> <p>17-bis.3 Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la</p>
--	---

	<p>notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il Consiglio di Amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al primo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate.</p> <p>Nel caso in cui la verifica sia positiva, l'amministratore decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che il Consiglio di Amministrazione, entro il termine di dieci giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica dell'amministratore medesimo, motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse della società alla permanenza stessa. Se la verifica da parte del Consiglio di Amministrazione è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è</p>
--	---

	<p>sottoposta all'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.</p> <p>Nel caso in cui l'Assemblea non approvi la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, l'amministratore decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.</p> <p>17-bis.4 Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, l'Amministratore Delegato che sia sottoposto:</p> <ul style="list-style-type: none">a. ad una pena detentiva ob. ad una misura cautelare di custodia cautelare o di arresti domiciliari, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione, <p>decade automaticamente per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalla carica di amministratore, con contestuale cessazione delle deleghe conferitegli.</p> <p>Analoga decadenza si determina nel caso in cui l'Amministratore Delegato sia sottoposto ad altro tipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sia più impugnabile, qualora tale misura sia ritenuta da parte del</p>
--	--

	<p>Consiglio di Amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite.</p> <p>17-bis.5 Ai fini del presente articolo, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.</p> <p>17-bis.6 Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il Consiglio di Amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.</p>
--	--

Il Consiglio ha valutato che la modifica statutaria proposta non fa sorgere in capo agli Azionisti il diritto di recesso di cui all'art. 2437 c.c.

Signori Azionisti,

tutto ciò premesso, Vi invitiamo a deliberare sulla proposta formulata dagli Azionisti Ministero dell'Economia e delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. di introdurre nello Statuto una clausola in materia di requisiti di onorabilità e connesse cause di ineleggibilità e di decadenza degli Amministratori, attraverso le modifiche all'articolo 17.3 e l'introduzione di un nuovo articolo 17-bis allo Statuto.

In caso di approvazione, Vi invitiamo a conferire all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere affinché, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, dia esecuzione alla delibera, proceda al deposito dello Statuto nel Registro delle Imprese, nonché apporti, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

PUNTO 5

MODIFICHE STATUTARIE: ARTICOLO 16

Signori Azionisti,

l'attuale formulazione dell'art. 16 dello Statuto di Eni S.p.A. prevede come regola generale lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e dell'Assemblea straordinaria a seguito di più convocazioni, rimettendo il ricorso all'unica convocazione a una valutazione di opportunità da parte del Consiglio di Amministrazione.

Tale formulazione è stata introdotta nel 2011 per assicurare il recepimento delle previsioni del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, di attuazione della Direttiva 2007/36/CE (cd. Direttiva "Shareholders' Rights"), che aveva modificato il primo comma dell'art. 2369 c.c., stabilendo la facoltà di ricorrere ad un'unica convocazione in luogo di convocazioni successive. In seguito, il D.lgs. 18 giugno 2012, n. 91 (cd. "Decreto correttivo") ha ulteriormente modificato il primo comma dell'art. 2369 c.c., prevedendo come regola generale l'unica convocazione, salvo deroga statutaria.

Per allineare il testo statutario al nuovo dettato normativo nonché per ragioni di semplificazione e di maggiore certezza sulla data di effettivo svolgimento dell'assemblea, si propone di modificare l'art. 16.2 dello Statuto, prevedendo che l'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria si tengano, di norma, in unica convocazione, ferma restando la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di ricorrere a più convocazioni, nel caso in cui ne ravvisi l'opportunità.

Si riporta di seguito l'art. 16 dello Statuto di Eni nel testo vigente e in quello proposto.

<p align="center">Statuto Eni S.p.A. TESTO VIGENTE</p>	<p align="center">Statuto Eni S.p.A. TESTO PROPOSTO</p>
<p>ART. 16</p> <p>16.1 L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge e autorizza il trasferimento dell'azienda.</p> <p>16.2 L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria si tengono normalmente a seguito di più convocazioni, come previsto nel presente statuto; le relative deliberazioni sia in prima, che seconda o terza convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria si tengano a seguito di un'unica</p>	<p>ART. 16</p> <p>16.1 L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge e autorizza il trasferimento dell'azienda.</p> <p>16.2 L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria si tengono, di norma, a seguito di più in unica convocazione; come previsto nel presente statuto; si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge relative deliberazioni sia in prima, che seconda o terza convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità,</p>

<p>convocazione. In caso di unica convocazione si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge.</p> <p>16.3 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p> <p>16.4 I verbali delle Assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario.</p> <p>16.5 I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti da notaio.</p>	<p>che sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria si tengano a seguito di un'unica più convocazioni; le relative deliberazioni, in prima, seconda o terza convocazione, devono essere prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi. In caso di unica convocazione si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge.</p> <p>16.3 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p> <p>16.4 I verbali delle Assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario.</p> <p>16.5 I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti da notaio.</p>
---	--

Il Consiglio ha valutato che la modifica statutaria proposta non fa sorgere in capo agli Azionisti il diritto di recesso di cui all'art. 2437 c.c.

Signori Azionisti,

tutto ciò premesso, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti

delibera

- *di approvare le modifiche dell'art. 16.2 dello Statuto di Eni S.p.A., secondo il testo proposto nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *di conferire all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere affinché, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, dia esecuzione alla presente delibera, proceda al deposito dello Statuto nel Registro delle Imprese, nonché apporti, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.”*

PUNTO 6
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

l'Assemblea è chiamata a nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione, venendo a scadenza gli amministratori in carica, nominati dall'Assemblea del 5 maggio 2011. L'art. 17.1 dello Statuto stabilisce che il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri e demanda all'Assemblea la determinazione del numero degli Amministratori entro detti limiti.

L'Assemblea del 5 maggio 2011 ha fissato in nove il numero dei membri del Consiglio.

L'art. 17.1 dello Statuto dispone altresì che, in aggiunta agli Amministratori come sopra nominati, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministro dello Sviluppo Economico, è riservata, ai sensi del D.l. 31 maggio 1994, n. 332 («D.l. n. 332/94»), convertito in legge con modificazioni dalla L. 30 luglio 1994, n. 474, la nomina di un Amministratore senza diritto di voto. Ad oggi, il Ministro dell'Economia e delle Finanze non ha inteso avvalersi di tale facoltà. Si ricorda che alla data dell'Assemblea tale previsione statutaria potrebbe cessare di avere efficacia – insieme alle altre clausole statutarie aventi ad oggetto i poteri speciali dello Stato – qualora entrassero in vigore i regolamenti, approvati il 14 marzo 2014 dal Consiglio dei Ministri, che individuano gli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, in attuazione del D.l. 15 marzo 2012, n. 21 convertito con modificazioni dalla L. 11 maggio 2012, n. 56, che ha modificato la disciplina nazionale in materia dei poteri speciali dello Stato.

In ottemperanza alle raccomandazioni dell'art. 1.C.1. lettera h) del Codice di Autodisciplina delle società quotate cui Eni S.p.A. ha aderito («Codice di Autodisciplina»), il Consiglio di Amministrazione, in vista del rinnovo degli organi sociali, previo parere del Comitato per le nomine e tenuto conto degli esiti dell'autovalutazione, ha espresso il proprio orientamento agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del nuovo Consiglio («Orientamento»). Tale Orientamento è stato messo tempestivamente a disposizione del pubblico nell'apposita sezione del sito Internet della Società (www.eni.com), sul sito di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it) ed è allegato alla presente Relazione.

Il Consiglio di Amministrazione, anche in considerazione delle indicazioni contenute nell'Orientamento, propone di mantenere in nove il numero degli amministratori da nominare in Assemblea, al fine di garantire una composizione dell'organo amministrativo adeguata alla dimensione aziendale e alla complessità delle attività svolte.

Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti

delibera

di determinare in nove il numero degli Amministratori da nominare in Assemblea.”

PUNTO 7

DETERMINAZIONE DELLA DURATA IN CARICA DEGLI AMMINISTRATORI

Signori Azionisti,

l'art. 17.2 dello Statuto stabilisce che gli Amministratori siano nominati per un periodo non superiore a tre esercizi. Il Consiglio, al fine di assicurare stabilità alla gestione della Società, propone di fissare la durata in carica degli Amministratori da nominare in tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016.

Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti

delibera

di fissare la durata in carica degli amministratori da nominare in tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016.”

PUNTO 8

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 17.3 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, ad eccezione dell'eventuale Amministratore nominato ai sensi del D.l. n. 332/94², viene nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti (e, eventualmente, dal Consiglio di Amministrazione), nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dagli Azionisti devono essere depositate con le modalità previste nell'avviso di convocazione almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il 13 aprile 2014, da intendersi prorogato al 14 aprile 2014, primo giorno successivo non festivo.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e votare una sola lista. I soggetti che lo controllano, le società da essi controllate e quelle sottoposte a comune controllo non possono presentare né concorrere alla presentazione di altre liste né votarle, nemmeno per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, intendendosi per controllate le società di cui all'art. 93 del T.U.F. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno lo 0,5% del capitale sociale, secondo quanto stabilito da Consob con delibera del 29 gennaio 2014, n. 18775. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

L'art. 17.3 dello Statuto reca specifiche previsioni in relazione alla composizione delle liste finalizzate a garantire il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi negli organi sociali, di cui alla L. 12 luglio 2011, n. 120. Trattandosi della prima

² Vedi al riguardo quanto riportato al precedente punto 6 all'ordine del giorno.

applicazione di detta normativa, ai sensi della legge citata è riservata al genere meno rappresentato una quota pari ad almeno un quinto degli Amministratori da nominare, da arrotondare per eccesso all'unità superiore, ossia due.

Pertanto, agli Azionisti che intendono presentare una lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione recante un numero di candidati pari o superiore a tre è richiesto, ai sensi dell'art. 17.3 dello Statuto, di includere nella lista almeno un candidato appartenente al genere meno rappresentato.

Le liste devono essere corredate, a pena di inammissibilità:

- delle dichiarazioni con le quali i candidati accettano la propria candidatura;
- di un'esauriente informativa sulle loro caratteristiche personali e professionali;
- della dichiarazione dei candidati circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del T.U.F., nonché dell'attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e del possesso dei requisiti di onorabilità;
- dell'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nel capitale di Eni.

Secondo quanto previsto dalla Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, Consob raccomanda ai soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, di depositare, insieme alla lista, una dichiarazione che:

- attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del T.U.F. e art. 144-quinquies del R.E., con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa;

ovvero

- specifichi le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento.

Le liste, corredate delle informazioni sopra menzionate, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della Società e presso la Borsa Italiana almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione ossia entro il 17 aprile 2014.

Almeno un Amministratore, se il Consiglio è composto da un numero di membri non superiore a cinque, ovvero almeno tre Amministratori, se il Consiglio è composto da un numero di membri superiore a cinque, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società quotate di cui all'art. 148, comma 3, del T.U.F., richiamato dall'art. 147-ter del T.U.F.

Si invitano gli Azionisti a tenere conto anche dei requisiti di indipendenza e del numero di amministratori indipendenti raccomandati dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

Nelle liste sono espressamente indicati i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza citati.

Tutti i candidati debbono possedere altresì i requisiti di onorabilità prescritti per i sindaci delle società quotate dall'art. 148, comma 4, del T.U.F., richiamato per gli amministratori dall'art. 147-quinquies, comma 1, del T.U.F.

Si ricorda, inoltre, che, in relazione al punto 4 all'ordine del giorno ("Modifiche statutarie: articolo 17 e nuovo articolo 17-bis"), è stata presentata da parte degli Azionisti Ministero dell'Economia e delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. una proposta di modifica statutaria che, qualora approvata, introdurrà ulteriori requisiti di onorabilità degli Amministratori e connesse cause di ineleggibilità e decadenza. Si raccomanda pertanto agli Azionisti di tenere conto della possibilità che tale modifica venga approvata

e conseguentemente siano integrati i requisiti richiesti per la nomina degli Amministratori.

Infine si ricorda che il Codice di Autodisciplina auspica che gli Azionisti, in sede di presentazione delle liste e di successiva nomina degli amministratori, valutino, anche alla luce dell'Orientamento espresso dal Consiglio sull'argomento, le caratteristiche professionali, di esperienza, anche manageriale, e di genere dei candidati, in relazione alle dimensioni dell'emittente, alla complessità e specificità del settore di attività in cui esso opera, nonché alle dimensioni del Consiglio di Amministrazione. A tal proposito si ricorda che l'Orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione in carica è stato reso pubblico ed è allegato alla presente Relazione.

Alla elezione degli Amministratori si procederà secondo le previsioni dell'art. 17.3 dello Statuto che si riportano di seguito come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli Azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa i sette decimi degli Amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero decimale, all'intero inferiore;

b) i restanti Amministratori saranno tratti dalle altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno o due o tre, secondo il numero progressivo degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti;

c) qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori indipendentemente prescritto, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; i candidati non in possesso dei requisiti di indipendenza con i quozienti più bassi tra i candidati tratti da tutte le liste sono sostituiti, a partire dall'ultimo, dai candidati indipendenti eventualmente indicati nella stessa lista del candidato sostituito (seguendo l'ordine nel quale sono indicati), altrimenti da persone, in possesso dei requisiti di indipendenza, nominate secondo la procedura di cui alla lettera d). Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione;

c-bis) qualora l'applicazione della procedura di cui alle lettere a) e b) non consenta il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è

sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nella stessa lista del candidato sostituito, altrimenti dalla persona nominata secondo la procedura di cui alla lettera d). Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente minimo, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione;

d) per la nomina di Amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi dei procedimenti sopra previsti, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo Statuto.

In relazione alla proposta del Consiglio di Amministrazione di cui sopra, l'Assemblea è perciò chiamata, ai sensi dell'art. 17.3 dello Statuto, a nominare gli Amministratori sulla base delle liste presentate dagli aventi diritto.

Il Consiglio di Amministrazione uscente non intende avvalersi della facoltà di presentare una propria lista di candidati.

Signori Azionisti,

Vi invitiamo a votare una delle liste che saranno proposte dagli Azionisti su questo punto all'ordine del giorno.

PUNTO 9

NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 18.1 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea tra gli Amministratori con diritto di voto; qualora questa non vi abbia provveduto, la nomina è effettuata dal Consiglio.

Il Consiglio propone che l'Assemblea nomini Presidente del Consiglio di Amministrazione, su proposta degli Azionisti, un Amministratore tra quelli precedentemente nominati ai sensi del punto 8 dell'ordine del giorno.

A tal proposito si ricorda che l'Orientamento agli Azionisti, a cui si è fatto riferimento nel punto 6 dell'ordine del giorno comprende anche indicazioni in merito alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,

Vi invitiamo a proporre e votare la nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione di uno degli Amministratori precedentemente nominati, ai sensi del punto 8 dell'ordine del giorno.

PUNTO 10
DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEGLI AMMINISTRATORI

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 26.1 dello Statuto, il compenso spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli Amministratori è determinato dall'Assemblea.

Come previsto dallo stesso articolo, si ricorda che, nel caso in cui l'Assemblea non lo determini, sarà valida l'ultima determinazione assunta dall'Assemblea sul punto, fino a diversa determinazione dell'Assemblea stessa.

Si ricorda che il 25 maggio 2006 l'Assemblea degli Azionisti ha autorizzato il Consiglio a estendere agli Amministratori e ai Sindaci di Eni S.p.A. la polizza assicurativa D&O introdotta per il management della Società, per un massimale di 200.000.000,00 di dollari USA ed un premio annuo di 2.000.000,00 di dollari USA.

La polizza, che rimane in vigore anche per i nuovi organi, attualmente prevede un massimale aggregato interamente dedicato alla copertura di tutto il management della Società, degli Amministratori e dei Sindaci di Eni di 200.000.000,00 di dollari USA a fronte di un premio pagato di circa 1.800.000,00 dollari USA.

Il Consiglio di Amministrazione uscente non ha formulato una proposta su questo punto all'ordine del giorno.

Signori Azionisti,

Vi invitiamo a formulare le Vostre proposte su questo punto all'ordine del giorno e ad approvare una di esse.

PUNTO 11
DELIBERAZIONI AI SENSI DELL'ART. 23-BIS, COMMA 5-QUINQUIES, DEL D.L. 6
DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214, COME DA
ULTIMO MODIFICATO DALL'ART. 84-TER DEL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98

Signori Azionisti,

L'art. 23-bis, del D.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214, ad opera dell'art. 84-ter del D.l. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, prevede quanto segue:

“Art. 84-ter - (Compensi per gli amministratori di società controllate dalle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«5-quater. Nelle società direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che emettono esclusivamente strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati nei mercati regolamentati nonché nelle società dalle stesse controllate, il

compenso di cui all'articolo 2389, terzo comma, del codice civile per l'amministratore delegato e il presidente del consiglio d'amministrazione non può essere stabilito e corrisposto in misura superiore al 75 per cento del trattamento economico complessivo a qualsiasi titolo determinato, compreso quello per eventuali rapporti di lavoro con la medesima società, nel corso del mandato antecedente al rinnovo.

5-quinquies. Nelle società direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che emettono titoli azionari quotati nei mercati regolamentati, in sede di rinnovo degli organi di amministrazione è sottoposta all'approvazione dell'assemblea degli azionisti una proposta in materia di remunerazione degli amministratori con deleghe di dette società e delle loro controllate, conforme ai criteri di cui al comma 5-quater. In tale sede, l'azionista di controllo pubblico è tenuto ad esprimere assenso alla proposta di cui al primo periodo.

5-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies si applicano limitatamente al primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero, qualora si sia già provveduto al rinnovo, ai compensi ancora da determinare ovvero da determinare in via definitiva. Le disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies non si applicano qualora nei dodici mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione siano state adottate riduzioni dei compensi dell'amministratore delegato o del presidente del consiglio di amministrazione almeno pari a quelle previste nei medesimi commi».

In ottemperanza alla disposizione di legge il Consiglio di Amministrazione ha posto l'argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea, rimettendo agli Azionisti le eventuali proposte di deliberazione

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto precede, vi invitiamo a formulare le Vostre proposte, in conformità a quanto dispongono le citate disposizioni.

PUNTO 12

NOMINA DEI SINDACI

Signori Azionisti,

l'Assemblea è chiamata a nominare i componenti del Collegio Sindacale, venendo a scadenza i sindaci in carica, nominati dall'Assemblea del 5 maggio 2011.

Ai sensi dell'art. 28.1 dello Statuto, il Collegio Sindacale è costituito da cinque sindaci effettivi e due supplenti.

Ai sensi dell'art. 28.2 dello Statuto, l'Assemblea è chiamata a nominare il Collegio Sindacale sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo e in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

In base alla proposta del Consiglio relativa al punto 13 dell'ordine del giorno, il candidato indicato al primo posto nella lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà proposto alla carica di Presidente del Collegio Sindacale.

I candidati alla carica di sindaco devono possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, del T.U.F., nonché i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal Decreto del Ministro della giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, tenuto conto delle materie e dei settori strettamente attinenti all'attività della Società, individuati dall'art. 28.1 dello Statuto. Le materie strettamente attinenti all'attività della Società sono: diritto commerciale, economia aziendale e finanza aziendale. I settori strettamente attinenti all'attività della Società sono il settore ingegneristico e quello geologico.

I Sindaci, inoltre, devono rispettare il limite al cumulo degli incarichi fissati dalla Consob nell'art. 144-*terdecies* del R.E.

Si invitano gli Azionisti a tenere conto anche dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 8 del Codice di Autodisciplina.

Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano le procedure relative alla nomina degli Amministratori mediante voto di lista, a cui si fa rinvio, nonché le disposizioni emanate dalla Consob con proprio regolamento.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno lo 0,5% del capitale sociale, secondo quanto stabilito da Consob con delibera del 29 gennaio 2014, n. 18775.

Le liste presentate dagli Azionisti devono essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il 13 aprile 2014, da intendersi prorogato al 14 aprile 2014, primo giorno successivo non festivo.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 144-*sexies*, comma 5, del R.E., nel caso in cui alla data di scadenza del termine previsto per il deposito delle liste sia stata depositata una sola lista – ovvero siano state depositate soltanto liste presentate da Soci che abbiano tra loro rapporti di collegamento (individuati in base alle previsioni dell'art. 144-*quinquies* del R.E.) – potranno essere presentate liste fino al terzo giorno successivo alla scadenza del termine sopra indicato (ossia fino al 17 aprile 2014, entro le ore 18,00). In tale caso le liste potranno essere presentate da parte di Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, risultino titolari di almeno lo 0,25% del capitale sociale.

L'art. 28.2 dello Statuto reca specifiche previsioni in relazione alla composizione delle liste finalizzate a garantire il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi negli organi sociali di cui alla L. 12 luglio 2011, n. 120. Trattandosi della prima applicazione di detta normativa, ai sensi della legge citata è riservata al genere meno rappresentato una quota pari ad almeno un quinto dei Sindaci da nominare, ossia uno.

Gli Azionisti che intendono presentare una lista che concorra per la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale devono, ai sensi dell'art. 28.2 dello Statuto, includere nella sezione dei Sindaci effettivi candidati di genere diverso. Qualora la sezione dei Sindaci supplenti indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi.

Le liste devono essere corredate:

- delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- dell'accettazione della candidatura;
- di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi attestante il possesso dei

requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto, anche con riferimento alle norme del R.E. relative ai limiti al cumulo degli incarichi;

- di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, previsti dall'art. 144-*quinquies* del R.E., con questi ultimi.

Secondo quanto previsto dalla Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, Consob raccomanda ai soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, di fornire nella predetta dichiarazione le seguenti informazioni:

- le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa. In particolare, si raccomanda di indicare tra le citate relazioni almeno quelle elencate al punto 2 della Comunicazione Consob. In alternativa, dovrà essere indicata l'assenza di relazioni significative;
- le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 148, comma 2, del T.U.F. e all'art. 144-*quinquies* del R.E.

Considerando che, ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma c.c., al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico dovranno essere resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società, i candidati sono invitati a volere fornire in tal senso apposita dichiarazione nell'ambito dell'informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, con raccomandazione di curarne l'aggiornamento fino alla data della riunione assembleare.

Le liste, corredate delle informazioni sopra menzionate, sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della Società e presso la Borsa Italiana almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione ossia entro il 17 aprile 2014.

Le liste si articolano in due sezioni: la prima riguarda i candidati alla carica di sindaco effettivo, la seconda riguarda i candidati alla carica di sindaco supplente. Almeno il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti e aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti tre sindaci effettivi e un sindaco supplente. Gli altri due sindaci effettivi e l'altro sindaco supplente sono nominati con le modalità previste dall'art. 17.3, lettera b), dello Statuto, ovvero con le modalità previste dall'art. 17.3, lettera d), dello Statuto, da applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate.

Qualora l'applicazione della procedura di cui sopra non consenta, per i sindaci effettivi, il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle sezioni dei sindaci effettivi delle diverse liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato, con il numero d'ordine successivo più alto, nella stessa sezione dei sindaci effettivi della lista del candidato sostituito, ovvero, in subordine, nella sezione dei sindaci supplenti della stessa lista del candidato sostituito (il quale in tal caso subentra nella posizione del candidato supplente che sostituisce), altrimenti, se ciò non consente il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, è sostituito dalla persona nominata dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in modo

tale da assicurare una composizione del Collegio Sindacale conforme alla legge e allo Statuto. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di sindaci ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto meno voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.

I sindaci resteranno in carica tre esercizi e, comunque, fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016.

Signori Azionisti,

Vi invitiamo a votare una lista tra quelle che saranno presentate dagli Azionisti e rese note in conformità alle disposizioni statutarie.

PUNTO 13

NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 28.2 dello Statuto, l'Assemblea nomina Presidente del Collegio Sindacale uno dei Sindaci effettivi eletti, con le modalità previste dall'art. 17.3, lettera b), dello Statuto, dalle liste di minoranza ovvero con le modalità previste dall'art. 17.3, lettera d), dello Statuto.

Signori Azionisti,

Vi invitiamo a nominare Presidente del Collegio Sindacale il Sindaco effettivo indicato al primo posto nella lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di assenza di liste di minoranza o di elezione, per qualsiasi motivo, dei Sindaci con le modalità di cui all'art. 17.3, lettera d), dello Statuto, sarà nominato Presidente del Collegio Sindacale il candidato proposto dagli Azionisti eletto con le stesse modalità.

PUNTO 14

DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E DEI SINDACI EFFETTIVI

Signori Azionisti,

l'Assemblea, ai sensi dell'art. 2402 c.c., determina la retribuzione annuale spettante al Presidente del Collegio Sindacale e ai sindaci effettivi.

Si ricorda che il 25 maggio 2006 l'Assemblea degli Azionisti ha autorizzato il Consiglio a estendere agli Amministratori e ai Sindaci di Eni S.p.A. la polizza assicurativa D&O introdotta per il management della Società, per un massimale di 200.000.000,00 di dollari USA ed un premio annuo di 2.000.000,00 di dollari USA.

La polizza, che rimane in vigore anche per i nuovi organi, attualmente prevede un massimale aggregato interamente dedicato alla copertura di tutto il management della Società, degli Amministratori e dei Sindaci di Eni di 200.000.000,00 di dollari USA a fronte di un premio pagato di circa 1.800.000,00 dollari USA.

Il Consiglio di Amministrazione uscente non ha formulato una proposta su questo punto all'ordine del giorno.

Signori Azionisti,

Vi invitiamo a formulare le Vostre proposte su questo punto all'ordine del giorno e ad approvare una di esse.

PUNTO 15

GETTONE DI PRESENZA PER IL MAGISTRATO DELLA CORTE DEI CONTI DELEGATO AL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENI

Signori Azionisti,

ai sensi della normativa vigente (L. 21 marzo 1958, n. 259), come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 466/1993, la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria di Eni quale ente cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

Al fine di esercitare tale funzione, un Magistrato delegato dalla Corte dei conti partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Controllo e Rischi e del Collegio Sindacale di Eni.

Attualmente al Magistrato della Corte dei conti è riconosciuto un gettone di presenza di 1.000 euro per la partecipazione alle riunioni degli organi statutari e a quelle dei Comitati del Consiglio, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del suo incarico.

Il Consiglio di Amministrazione uscente non ha formulato una proposta su questo punto all'ordine del giorno.

Signori Azionisti,

Vi invitiamo a formulare le Vostre proposte su questo punto all'ordine del giorno.

PUNTO 16

PIANO DI INCENTIVAZIONE MONETARIA DI LUNGO TERMINE 2014-2016

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Eni S.p.A. ha deliberato di sottoporre all'approvazione della presente Assemblea l'adozione di un nuovo Piano di Incentivazione Monetaria di Lungo Termine 2014-2016 (il "Piano"), elaborato su proposta del Compensation Committee, costituito interamente da amministratori non esecutivi e indipendenti.

Tale Piano è previsto in sostituzione dell'ultima attribuzione del precedente Piano di Incentivazione Monetaria di Lungo Termine 2012-2014 approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Piano proposto è uno strumento di incentivazione e fidelizzazione del management maggiormente critico per l'azienda ed è volto a promuovere la realizzazione delle seguenti finalità:

- un maggior allineamento degli interessi del management a quelli degli azionisti nel medio-lungo termine, attraverso l'utilizzo di un obiettivo di "Total Shareholder Return" (con peso 60%) misurato con riferimento all'andamento del titolo Eni nel periodo di "performance" rispetto a un gruppo di "peers" costituito dalle principali società petrolifere internazionali;
- una maggiore sostenibilità della creazione di valore nel medio-lungo termine attraverso l'introduzione di un obiettivo di "Net Present Value" delle riserve certe (con peso 40%), sempre in confronto ai "peers" individuati.

Il Piano prevede tre attribuzioni annuali per il periodo 2014-2016, sottoposte ad un periodo di "vesting" triennale in linea con il precedente Piano di incentivazione monetaria e con le "best practices" nel settore industriale a livello internazionale.

I beneficiari del Piano ("Beneficiari") sono l'Amministratore Delegato della Società che sarà nominato a valle del prossimo rinnovo dell'organo consiliare da parte della presente Assemblea; i Direttori Generali di Divisione della Società, i Dirigenti con responsabilità strategiche di Eni S.p.A nonché le altre "Risorse Manageriali Critiche per il Business", che saranno puntualmente individuate in occasione dell'attuazione del Piano, con riferimento ai dirigenti di Eni S.p.A. e delle sue società controllate - ad esclusione di quelle con azioni quotate nei mercati regolamentati e delle società da queste ultime controllate - che occupano le posizioni più direttamente responsabili dei risultati aziendali o che sono di interesse strategico e che, alla data di ciascuna attribuzione, sono dipendenti e/o in servizio presso Eni S.p.A. e le società controllate (complessivamente circa 330 dirigenti).

La descrizione delle finalità e caratteristiche del Piano è contenuta più in dettaglio nel Documento Informativo (il "Documento Informativo"), predisposto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 114-bis del T.U.F. e dell'art. 84-bis del R.E., messo a disposizione insieme alla presente relazione e al quale si rinvia.

Signori Azionisti,

Vi invitiamo pertanto ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del T.U.F.,

delibera

l'approvazione del Piano di Incentivazione Monetaria di Lungo Termine 2014-2016, nei termini e secondo le condizioni descritte nel Documento Informativo messo a disposizione insieme alla Relazione Illustrativa, conferendo al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario per l'attuazione del Piano, anche attraverso soggetti a ciò delegati, ivi compresi i poteri di: i) procedere all'attribuzione annuale dell'incentivo in favore dell'Amministratore Delegato; (ii) approvare il Regolamento di ciascuna attribuzione annuale; (iii) individuare i Beneficiari sulla base dei criteri definiti; iv) nonché definire ogni altro termine e condizione per l'attuazione del Piano nella misura in cui ciò non contrasti con quanto stabilito dalla presente delibera."

PUNTO 17

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE: POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE

Signori Azionisti,

la Relazione sulla remunerazione è stata predisposta sulla base di quanto indicato nell'art. 123-*ter* del T.U.F. e nell'art. 84-*quater* del R.E..

Secondo quanto previsto dal sesto comma dell'art. 123-*ter* del T.U.F., l'Assemblea è chiamata a deliberare, in senso favorevole o contrario, sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. La deliberazione non è vincolante.

Si rinvia alla Relazione sulla remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, anche tramite pubblicazione sul sito Internet della Società (www.eni.com).

Signori Azionisti,

Vi invitiamo pertanto ad assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti

delibera

in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.”

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

GIUSEPPE RECCHI



Orientamento del Consiglio di Eni agli azionisti sulla composizione quali-quantitativa del nuovo CdA

In ottemperanza alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina, in vista del rinnovo degli organi sociali, il Consiglio di Amministrazione di Eni, previo parere del Comitato per le nomine e tenuto conto degli esiti dell'autovalutazione, ha svolto alcune riflessioni sulla futura dimensione e composizione dell'organo amministrativo da sottoporre agli azionisti in vista dell'assemblea convocata per il prossimo 8 maggio 2014.

Dimensione del Consiglio di Amministrazione:

- Il Consiglio di Amministrazione ritiene adeguato il numero attuale di nove amministratori, il massimo previsto dallo statuto vigente.

Il Presidente:

- Dovrebbe essere una persona di spessore, autorevole, preferibilmente indipendente al momento della prima nomina o che, comunque, rappresenti una figura di garanzia per tutti gli azionisti;
- con precedenti esperienze di guida di Consigli, o di capo azienda, in società quotate, di dimensione e complessità paragonabili a quelle di Eni;
- esperto in materia di *corporate governance* o con profilo internazionale o di riconosciuta affidabilità per i mercati finanziari;
- dovrebbe essere un amministratore non esecutivo.

L'Amministratore Esecutivo:

- Dovrebbe avere precedenti esperienze di gestione in società quotate o di dimensione, complessità e internazionalità paragonabili a Eni;
- con conoscenze del business di Eni o che presentino delle affinità;
- all'amministratore delegato dovrebbero essere conferite ampie deleghe gestionali.

Gli altri sette amministratori:

- Dovrebbero essere tutti non esecutivi e indipendenti, ai sensi di legge e delle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina. Il possesso del requisito di indipendenza deve essere valutato avendo riguardo sia alla sostanza sia alla forma;
- per i requisiti di professionalità si raccomanda:
 - a. prevalenza di manager (almeno cinque su sette), con precedenti incarichi in società di rilevante dimensione e complessità, dei quali:
 - almeno due con un *background* amministrativo, contabile, o di controllo (ex *Chief Financial Officer*);



- almeno uno *ex Chief Executive Officer* o Direttore Generale;
 - almeno due con rilevanti esperienze all'estero, anche nell'ambito dei suddetti incarichi manageriali;
- b. un esperto del settore energia;
- c. un esperto di *risk management* o di *compliance*, anche proveniente dal mondo accademico, ma con precedenti esperienze in Consigli di Amministrazione di società del FTSE-Mib.

Dovrebbe essere assicurata la complementarietà di competenze ed estrazione professionale, per assicurare l'approfondimento di tutti i temi all'ordine del giorno e per permettere un'adeguata costituzione dei comitati consiliari.

Inoltre, tutti i Consiglieri dovrebbero avere capacità di comprensione ed espressione nella lingua inglese.

- Impegno: gli azionisti dovrebbero valutare che le persone proposte alla carica di Consigliere abbiano tempo disponibile per assicurare la preparazione e la partecipazione alle riunioni consiliari e dei comitati, nonché la partecipazione ad alcune riunioni informali con gli altri consiglieri.

Diversità:

Oltre a quanto precedentemente indicato sulla professionalità e a quanto disposto dalla legge in materia di equilibrio tra i generi negli organi sociali:

- si ritiene utile la presenza di almeno un consigliere di nazionalità estera, considerato il carattere internazionale dell'attività di Eni, purché sia in grado di lavorare ed esprimersi in lingua italiana;
- dovrebbe essere valutata la previsione di fasce di età diversificate nella composizione del Consiglio.

DOCUMENTO INFORMATIVO

REDATTO AI SENSI DELL'ART 114-BIS DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 ("TUF") E DELL'ART 84-BIS DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 del 14 MAGGIO 1999 COME SUCCESSIVAMENTE INTEGRATO E MODIFICATO ("REGOLAMENTO EMITTENTI")

PIANO DI INCENTIVAZIONE MONETARIA DI LUNGO TERMINE 2014 – 2016

Introduzione

Il presente Documento Informativo, redatto ai sensi dell'art. 84-bis (Allegato 3 A, schema n. 7) del Regolamento Emittenti, è stato predisposto da Eni S.p.A. ("Eni") al fine di fornire un'informazione ai propri azionisti e al mercato in ordine alla proposta di adozione del Piano di Incentivazione Monetaria di Lungo Termine 2014-2016 (il "Piano"), approvata dal Consiglio di Amministrazione di Eni in data 17 marzo 2014 e che sarà sottoposta ai sensi dell'art. 114-bis del TUF all'approvazione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata in data 8 maggio 2014, in unica convocazione (l'"Assemblea").

Il Piano non prevede l'assegnazione di strumenti finanziari ma esclusivamente l'attribuzione di incentivi monetari, determinati anche sulla base di un obiettivo di performance collegato all'andamento del titolo Eni nel triennio di riferimento (Total Shareholder Return). In ragione di ciò, il Documento Informativo non contiene le informazioni richieste per meccanismi che considerano l'attribuzione di azioni o opzioni su azioni.

Il presente Piano si applica ad Eni e alle sue società controllate ad esclusione di quelle con azioni quotate nei mercati regolamentati e alle società da queste ultime controllate, ed è da considerarsi "di particolare rilevanza" ai sensi dell'art. 84-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti in quanto destinato ai soggetti di cui all'art. 114-bis del TUF, e in particolare:

- i) all'Amministratore Delegato di Eni che sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione successivo all'Assemblea;
- ii) ai Direttori Generali di Eni;
- iii) ai dirigenti di Eni e delle sue società controllate rientranti nell'ambito delle "Risorse Manageriali Critiche per il Business", individuati tra coloro che occupano le posizioni più direttamente responsabili dei risultati aziendali o che sono di interesse strategico e che, alla data dell'attribuzione, sono dipendenti e/o in servizio presso Eni e le società controllate, compresi i Dirigenti con Responsabilità Strategiche di Eni.

Il presente Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede legale di Eni, Piazzale E. Mattei, n. 1, Roma, nella sezione "Governance" del sito internet di Eni (www.eni.com) nonché con le modalità indicate dall'art. 84-bis del Regolamento Emittenti.

Definizioni

Di seguito la descrizione del significato di alcuni termini utilizzati nel documento informativo:

<i>Eni</i>	Eni S.p.A. (con sede legale in Piazzale E. Mattei, n. 1, Roma).
<i>Amministratore Delegato</i>	L'Amministratore Delegato di Eni.
<i>Beneficiari</i>	I soggetti destinatari del Piano.

<i>Direttori Generali</i>	I Direttori Generali di Divisione di Eni. Con riferimento allo stato attuale: i Direttori Generali delle Divisioni Exploration & Production e Refining & Marketing.
<i>Dirigenti con Responsabilità Strategiche</i>	Ai sensi dell'art. 65, comma 1- <i>quater</i> , del Regolamento Emittenti, i dirigenti di Eni che hanno il potere e la responsabilità, direttamente e indirettamente, della pianificazione, direzione e controllo. Con riferimento a Eni, i dirigenti tenuti a partecipare al Comitato di Direzione e, comunque, ai primi rapporti gerarchici dell'Amministratore Delegato.
<i>Risorse Manageriali Critiche per il Business</i>	I dirigenti di Eni e delle società controllate individuati in occasione dell'attuazione annuale del Piano tra coloro che occupano le posizioni più direttamente responsabili dei risultati aziendali o che sono di interesse strategico e che, alla data dell'attribuzione, sono dipendenti e/o in servizio presso Eni e le Società Controllate, compresi i Dirigenti con Responsabilità Strategiche di Eni.
<i>Consiglio di Amministrazione</i>	Il Consiglio di Amministrazione di Eni.
<i>Comitato di Direzione</i>	Il Comitato di Direzione di Eni, avente funzioni consultive e di supporto all'attività dell'Amministratore Delegato.
<i>Compensation Committee di Eni</i>	Il Comitato di Eni, composto interamente da Amministratori non esecutivi e indipendenti, la cui composizione, nomina, compiti e modalità di funzionamento sono disciplinati da un apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione e avente funzioni propositive e consultive in materia di remunerazione.
<i>Società Controllate</i>	Società controllate da Eni ai sensi dell'art. 2359 c.c. Ai fini del Piano devono intendersi escluse le Società Controllate le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati e le società controllate da queste ultime.
<i>Incentivo attribuito</i>	Importo monetario attribuito ai Beneficiari e che potrà essere erogato al termine di un periodo prestabilito (Periodo di Vesting) secondo condizioni di performance e retention prefissate.
<i>Incentivo erogato</i>	Importo monetario erogato ai Beneficiari al termine del periodo prestabilito (Periodo di Vesting) in misura connessa ai livelli di performance conseguiti nei termini e alle condizioni previste dal Piano.
<i>Periodo di Vesting</i>	Periodo triennale intercorrente tra il momento in cui l'incentivo viene attribuito e quello in cui lo stesso può essere erogato.
<i>Peer Group</i>	Il gruppo delle società utilizzato per la comparazione con Eni dei risultati aziendali secondo i parametri di performance definiti, composto dalle principali compagnie petrolifere internazionali e precisamente: Exxon, Chevron, BP, Shell, Total e Repsol.
<i>Regolamento</i>	Il documento, approvato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, che disciplina le condizioni di ciascuna attribuzione annuale del Piano.
<i>Total Shareholder Return (TSR)</i>	Indicatore che misura il rendimento complessivo di un'azione come somma delle componenti capital gain e dividendi reinvestiti.
<i>Net Present Value delle Riserve certe (NPV)</i>	Indicatore che rappresenta il valore attuale dei flussi di cassa futuri delle riserve certe di idrocarburi al netto dei costi futuri di produzione e sviluppo e delle relative imposte.
<i>Titolo eni</i>	Azione ordinaria emessa da Eni, quotata nel mercato telematico azionario di Borsa Italiana.

1. I soggetti destinatari

1.1 Indicazione nominativa dei destinatari che sono componenti del Consiglio di Amministrazione dell'emittente, delle società controllanti e di quelle, direttamente o indirettamente, controllate

Il Piano si applica all'Amministratore Delegato che sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione successivo all'Assemblea.

Qualora tra i Beneficiari di cui al successivo punto 1.2 vi fossero soggetti per i quali è richiesta, ai sensi delle vigenti previsioni regolamentari, l'identificazione nominativa, anche in relazione alla carica di Amministratore eventualmente rivestita in Società Controllate, la Società provvederà a fornire al mercato le relative informazioni, in occasione delle comunicazioni previste dall'art. 84-*bis*, comma 5, del Regolamento Emittenti.

1.2 Le categorie di dipendenti o di collaboratori dell'emittente e delle società controllanti o controllate di tale emittente

- I Direttori Generali;
- i dirigenti di Eni e delle Società Controllate individuati nell'ambito delle Risorse Manageriali Critiche per il Business in occasione dell'attuazione annuale del Piano (allo stato attuale pari a 330 dirigenti).

1.3 Indicazione nominativa dei soggetti che beneficiano del piano appartenenti ai seguenti gruppi:

a) Direttori Generali dell'emittente strumenti finanziari

Direttori Generali, allo stato identificati in:

- Claudio Descalzi – Direttore Generale Divisione Exploration&Production
- Angelo Fanelli – Direttore Generale di Divisione Refining&Marketing

b) altri dirigenti con responsabilità strategiche dell'emittente strumenti finanziari che non risulta di "minori dimensioni", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f) del Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010, nel caso in cui abbiano percepito nel corso dell'esercizio compensi complessivi (ottenuti sommando i compensi monetari e i compensi basati su strumenti finanziari) maggiori rispetto al compenso complessivo più elevato tra quelli attribuiti ai componenti del consiglio di amministrazione, ovvero del consiglio di gestione e ai direttori generali dell'emittente strumenti finanziari

Non Applicabile.

Nessuno dei dirigenti con responsabilità strategica di Eni ha percepito nel corso dell'esercizio compensi complessivi maggiori rispetto al compenso complessivo più elevato tra quelli attribuiti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai Direttori Generali di Eni.

c) persone fisiche controllanti l'emittente azioni, che siano dipendenti ovvero che prestino attività di collaborazione nell'emittente azioni

Non Applicabile.

1.4 Descrizione e indicazione numerica, separate per categoria:

a) dei Dirigenti con responsabilità strategiche diversi da quelli indicati nella lettera b) del

paragrafo 1.3

I Dirigenti con Responsabilità Strategiche di Eni sono attualmente 12.

- b) nel caso delle società di “minori dimensioni”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. f) del Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010, l’indicazione per aggregato di tutti i dirigenti con responsabilità strategiche dell’emittente strumenti finanziari

Non Applicabile.

- c) delle altre eventuali categorie di dipendenti o di collaboratori per i quali sono state previste caratteristiche differenziate del Piano

Non Applicabile.

2. Le ragioni che motivano l'adozione del Piano

2.1 Obiettivi che si intendono raggiungere mediante l’attribuzione del Piano

Il Piano è stato introdotto come strumento di incentivazione e fidelizzazione del management maggiormente critico per l’azienda ed è volto a garantire, in linea con le best practices internazionali, i seguenti obiettivi:

- un maggior allineamento agli interessi degli azionisti nel medio-lungo termine attraverso l’utilizzo del Total Shareholder Return;
- una maggiore sostenibilità della creazione di valore nel medio-lungo termine attraverso l’introduzione del Net Present Value delle riserve certe.

Il Piano prevede, per ciascuna attribuzione annuale, un Periodo di Vesting triennale in linea con la best practice nel settore industriale a livello internazionale.

2.2 Variabili chiave, anche nella forma di indicatori di performance, considerati ai fini dell’attribuzione dei piani basati su strumenti finanziari

I livelli di incentivazione sono definiti, in percentuale della retribuzione fissa, in coerenza con i seguenti principi di politica di remunerazione adottati da Eni:

- struttura retributiva del management adeguatamente bilanciata tra: i) una componente fissa congruente rispetto alle deleghe e/o responsabilità attribuite e ii) una componente variabile definita entro limiti massimi e finalizzata ad ancorare la remunerazione alla performance effettivamente conseguita;
- coerenza della remunerazione complessiva rispetto ai riferimenti di mercato applicabili per cariche analoghe o per ruoli di analogo livello di responsabilità e complessità, nell’ambito di panel aziendali comparabili con Eni;
- remunerazione variabile dei ruoli manageriali aventi maggiore influenza sui risultati aziendali caratterizzata da una significativa incidenza delle componenti di incentivazione di lungo termine, attraverso un adeguato differimento in un orizzonte temporale almeno triennale in coerenza con la natura di lungo termine del business Eni.

Per gli indicatori di performance si rinvia al successivo punto 2.3.1.

2.3 Elementi alla base della determinazione dell’entità del compenso basato su strumenti finanziari, ovvero i criteri per la sua determinazione

Vedi punti 2.2 e 2.3.1.

2.3.1 Informazione di maggiore dettaglio

L'entità degli incentivi monetari attribuiti a target a ciascun beneficiario è differenziata in relazione al livello di responsabilità/criticità del ruolo, da un minimo del 20% fino ad un limite massimo del 100% della remunerazione fissa, tenendo conto, per l'Amministratore Delegato, dei vincoli previsti dall'art. 84-ter del D.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, in tema di remunerazione degli Amministratori con deleghe delle società con azioni quotate controllate dalle Pubbliche Amministrazioni⁽¹⁾.

Le condizioni di performance del Piano sono connesse ai seguenti parametri:

1. Total Shareholder Return (TSR) del Titolo Eni, con peso del 60%, misurato su base annua nel Periodo di Vesting in termini di posizionamento relativo vs il Peer Group di riferimento.
2. Net Present Value delle riserve (NPV), con peso del 40%, misurato su base annua nel Periodo di Vesting in termini di posizionamento relativo della variazione percentuale annuale vs. il Peer Group di riferimento.

I risultati annuali sono misurati in termini di posizionamento rispetto al Peer Group.

2.4 Le ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su strumenti finanziari non emessi dall'emittente

Non applicabile.

2.5 Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla definizione dei piani

La struttura del Piano non è stata condizionata dalla normativa fiscale applicabile o da implicazione di ordine contabile.

2.6 L'eventuale sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese di cui all'art. 4, comma 112, della L. 24 dicembre 2003, n. 350

Non applicabile.

3. **Iter di approvazione e tempistica di assegnazione degli strumenti**

3.1 Ambito dei poteri e funzioni delegati dall'assemblea al consiglio di amministrazione al fine dell'attuazione del Piano

Il Consiglio di Amministrazione di Eni del 17 marzo 2014 ha deliberato, su proposta del Compensation Committee e con astensione dell'Amministratore Delegato, di sottoporre il Piano all'approvazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 144-bis del TUF.

A seguito dell'approvazione assembleare, il Consiglio di Amministrazione, in esercizio della delega che sarà conferita dall'Assemblea, darà attuazione al Piano, anche attraverso soggetti a ciò delegati, deliberando: i) l'attribuzione annuale dell'incentivo in favore dell'Amministratore Delegato; ii) l'approvazione del Regolamento di ciascuna attribuzione

⁽¹⁾ In attuazione della legge citata, sarà sottoposta ad approvazione assembleare, in occasione del rinnovo degli organi sociali, una proposta in materia di remunerazione degli Amministratori con deleghe di Eni e delle sue società controllate, secondo la quale i compensi di cui all'art.2389, terzo comma, del codice civile, per gli Amministratori ai quali il Consiglio di Amministrazione conferirà le deleghe nel prossimo mandato, non potranno essere determinati in misura superiore al 75% del "trattamento economico complessivo" a qualsiasi titolo determinato, compreso quello per eventuali rapporti di lavoro con la Società, nel corso dell'attuale mandato.

annuale; iii) l'individuazione dei Beneficiari sulla base dei criteri definiti; iv) nonché ogni altro termine e condizione per l'attuazione nella misura in cui ciò non contrasti con quanto stabilito dall'Assemblea.

3.2 Indicazione dei soggetti incaricati per l'amministrazione del Piano e loro funzione e competenza

L'amministrazione del Piano è affidata alle competenti funzioni Eni dell'Area Risorse Umane.

3.3 Eventuali procedure esistenti per la revisione dei piani anche in relazione all'eventuale variazione degli obiettivi di base

Non sono previste procedure per la modifica del Piano.

3.4 Descrizione delle modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e l'assegnazione degli strumenti finanziari sui quali è basato il Piano

Il Piano prevede l'erogazione di incentivi monetari e non prevede l'assegnazione di strumenti finanziari.

3.5 Il ruolo svolto da ciascun amministratore nella determinazione delle caratteristiche del Piano, eventuale ricorrenza di situazioni di conflitto di interesse in capo agli amministratori interessati

In coerenza con le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina per le Società Quotate, cui Eni aderisce, le condizioni del Piano sono state definite su proposta del Compensation Committee, interamente composto da Amministratori non esecutivi e indipendenti. La proposta di sottoporre il Piano in Assemblea, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF, è stata quindi deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con astensione dell'Amministratore Delegato, previo parere favorevole del Collegio Sindacale ai sensi dell'art.2389, comma 3, c.c..

Il Piano, in relazione ai suoi Beneficiari, costituisce un'operazione con parti correlate sottoposta ad approvazione assembleare ai sensi dell'art. 114-bis del TUF, per cui non si applicano le specifiche procedure previste dalla delibera Consob n. 17221 del 12.3.2010 ("Regolamento operazioni con parti correlate").

3.6 Data della decisione assunta da parte dell'organo competente a proporre l'approvazione del piano all'assemblea e dell'eventuale proposta dell'eventuale comitato per la remunerazione

Il Consiglio di Amministrazione in data 17 marzo 2014, su proposta formulata dal Compensation Committee in data 29 gennaio 2014, ha deliberato di sottoporre il Piano in Assemblea.

3.7 Data della decisione assunta dall'organo competente in merito all'assegnazione degli strumenti e proposta al predetto organo formulata dall'eventuale comitato per la remunerazione

Non applicabile.

3.8 Il prezzo di mercato, registrato nelle predette date, per gli strumenti finanziari su cui sono basati i piani, se negoziati nei mercati regolamentati

Prezzo ufficiale del titolo Eni alla data del 17 marzo 2014 (data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di sottoporre la proposta di Piano all'Assemblea): 17,2725 €

3.9 Nel caso di piani basati su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, in quali termini e secondo quali modalità l'emittente tiene conto, nell'ambito dell'individuazione della tempistica di assegnazione degli strumenti finanziari in attuazione dei piani, della possibile coincidenza temporale tra:

- i) detta assegnazione o le eventuali decisioni assunte al riguardo dal comitato per la remunerazione, e
- ii) la diffusione di eventuali informazioni rilevati ai sensi dell'art. 114, comma 1, del TUF; ad esempio, nel caso in cui tali informazioni siano: a) non già pubbliche ed idonee ad influenzare positivamente le quotazioni di mercato, ovvero b) già pubblicate ed idonee ad influenzare negativamente le quotazioni di mercato.

Non applicabile.

4. Le caratteristiche degli strumenti attribuiti

4.1 Descrizione delle forme in cui sono strutturati i piani di compensi basati su strumenti finanziari

Il Piano prevede tre attribuzioni annuali di incentivi in forma monetaria che potranno essere erogati dopo tre anni in misura connessa alle condizioni di performance conseguite secondo i criteri e i parametri prestabiliti e le altre condizioni previste.

4.2 Indicazione del periodo di effettiva attuazione del Piano con riferimento anche ad eventuali cicli previsti

Il Piano prevede tre attribuzioni annuali per il periodo 2014-2016. Ciascuna attribuzione è sottoposta ad un Periodo di Vesting triennale e conseguentemente il periodo di attuazione del Piano è compreso tra il 2014 e il 2019, con riferimento all'ultima eventuale erogazione, come descritto nello schema sottostante.

1) Incentivo attribuito 2014 (erogazione 2017)	Periodo di performance e vesting			2017 (erogazione)
	2014	2015	2016	
2) Incentivo attribuito 2015 (erogazione 2018)	Periodo di performance e vesting			2018 (erogazione)
	2015	2016	2017	
3) Incentivo attribuito 2016 (erogazione 2019)	Periodo di performance e vesting			2019 (erogazione)
	2016	2017	2018	

4.3 Termine del Piano

Il Piano avrà termine nel 2019, allo scadere del Periodo di Vesting relativo all'ultima attribuzione del 2016.

4.4 Massimo numero di strumenti finanziari assegnati in ogni anno fiscale in relazione ai soggetti nominativamente individuati o alle indicate categorie

Il Piano prevede l'erogazione di incentivi monetari e non prevede l'assegnazione di strumenti finanziari.

4.5 Modalità e clausole di attuazione del Piano, specificando se l'effettiva attribuzione degli strumenti è subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di determinati risultati anche di performance; descrizione di tali condizioni e risultati

Le condizioni di performance del Piano sono verificate annualmente e al compimento di ciascun triennio di attuazione ad esito di un puntuale processo di verifica dei risultati effettivamente conseguiti da parte del Compensation Committee, a supporto delle deliberazioni assunte in merito dal Consiglio di Amministrazione.

Le condizioni di performance del Piano sono connesse ai seguenti parametri:

1. Total Shareholder Return (TSR) del titolo Eni, con peso del 60%, misurato su base annua nel Periodo di Vesting in termini di posizionamento relativo vs. il Peer Group.
2. Net Present Value delle riserve (NPV), con peso del 40%, misurato su base annua nel Periodo di Vesting in termini di posizionamento relativo della variazione percentuale annuale vs il Peer Group.

Schema delle principali caratteristiche del Piano

Parametro	Total Shareholder Return <i>(annuale)</i> Indicatore della capacità di creare valore per gli azionisti in termini di dividendi e variazione del prezzo	NPV <i>(variazione % annuale eni vs peer group)</i> Indicatore della capacità di generare cassa e sostenere la crescita di lungo termine
Peso	60%	40%
Peer Group	BP, Chevron, Exxon, Shell, Repsol, Total	

Il TSR, misura il rendimento complessivo di un'azione come somma delle componenti:

- i) capital gain: il rapporto tra la variazione della quotazione dell'azione (differenza tra il prezzo rilevato alla fine e all'inizio del periodo di riferimento) e la quotazione rilevata all'inizio del periodo stesso;
- ii) dividendi reinvestiti: il rapporto tra i dividendi per azione distribuiti nel periodo di riferimento e la quotazione del titolo all'inizio del periodo stesso. I dividendi sono considerati reinvestiti nel titolo alla data dello stacco della cedola.

Il calcolo viene effettuato annualmente in valuta locale, prendendo come punto d’inizio dell’analisi l’ultimo giorno di trading dell’anno precedente a quello di riferimento e come punto di fine dell’analisi l’ultimo giorno di trading dell’anno di riferimento.

Il Net Present Value rappresenta il valore attuale dei flussi di cassa futuri delle riserve certe di idrocarburi al netto dei costi futuri di produzione e sviluppo e delle relative imposte. E’ calcolato in accordo alle regole del FASB Extractive Activities – Oil & Gas (topic 932) e pertanto consente un confronto omogeneo dei dati tra le compagnie petrolifere.

Il calcolo dei principali elementi di tale indicatore prevede:

- per le riserve certe (sviluppate e da sviluppare), la valorizzazione al prezzo medio dell’anno di calcolo tenuto costante per gli anni futuri a meno di variazioni contrattuali già definite;
- per i costi di produzione e sviluppo, la valorizzazione in termini costanti (non inflazionati);
- l’applicazione del tasso di attualizzazione standard del 10%.

Il Net Present Value sarà normalizzato delle operazioni di acquisto e vendita al fine di tracciare la crescita organica delle società. I dati sono pubblicati nei documenti Form 10-K e 20-F delle compagnie petrolifere depositati presso la US Securities and Exchange Commission (SEC).

La scala di determinazione del moltiplicatore annuale di ciascun parametro, in rapporto al posizionamento nel Peer Group, è così definita:

Posizionamento	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°
Moltiplicatore	130%	115%	100%	85%	70%	0%	0%

Al termine di ciascun Periodo di Vesting viene determinato il moltiplicatore finale per l’erogazione come media dei moltiplicatori annuali, da applicare all’incentivo attribuito per la determinazione dell’incentivo da erogare. Tale incentivo potrà essere erogato in percentuale compresa tra zero e 130%; non è prevista l’erogazione dell’incentivo in caso di mancato raggiungimento del 5° posto per entrambi gli indicatori in almeno un anno del triennio.

Il Piano prevede infine l’adozione di meccanismi di “clawback” per il recupero degli incentivi che, in modo comprovato dalle competenti funzioni aziendali entro un termine di tre anni dall’erogazione, risultino non dovuti nei confronti di soggetti che si siano resi responsabili della dolosa alterazione dei dati utilizzati per il conseguimento degli obiettivi ovvero che abbiano ottenuto il raggiungimento degli stessi obiettivi mediante comportamenti contrari alle norme aziendali o legali, fatta salva ogni altra azione consentita dall’ordinamento a tutela degli interessi di Eni.

4.6 Indicazione di eventuali vincoli di disponibilità gravanti sugli strumenti attribuiti ovvero sugli strumenti rivenienti dall’esercizio delle opzioni, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi

Non applicabile.

4.7 Descrizione di eventuali condizioni risolutive in relazione all’attribuzione dei piani nel caso in cui i destinatari effettuino operazioni di hedging che consentono di neutralizzare

eventuali divieti di vendita degli strumenti finanziari assegnati, anche nella forma di opzioni, ovvero degli strumenti finanziari rivenienti dall'esercizio di tali opzioni

Non applicabile.

4.8 Descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del rapporto di lavoro

Il Regolamento del Piano stabilisce quanto segue:

- nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del Beneficiario, o di perdita del controllo da parte dell'Eni nella Società Controllata di cui il Beneficiario è dipendente, o di cessione a società non controllata dell'azienda (o del ramo d'azienda) di cui il Beneficiario è dipendente, che si verifichino entro la data nella quale il Consiglio di Amministrazione stabilisce la percentuale finale per l'erogazione, l'incentivo sarà erogato agli aventi diritto in misura proporzionale al periodo trascorso tra l'assegnazione e il verificarsi dei suddetti eventi, nonché in relazione ai risultati eventualmente consuntivati in tale periodo;
- nel caso di decesso del Beneficiario gli eredi conservano il diritto di ricevere l'intera quota dell'incentivo attribuito;
- nei casi di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, se l'evento accade nel corso del Periodo di Vesting, non è prevista l'erogazione dell'incentivo.

Per l'Amministratore Delegato, in caso di mancato rinnovo del mandato, l'erogazione dell'incentivo di ciascuna attribuzione avverrà comunque alla scadenza naturale prevista dal Piano, secondo le condizioni di performance nello stesso previste.

4.9 Indicazione di eventuali cause di annullamento dei piani

Non sono previste cause di annullamento del Piano.

4.10 Motivazioni relative all'eventuale previsione di un "riscatto" da parte della Società degli strumenti finanziari oggetto dei piani disposto ai sensi degli artt. 2357 e ss. c.c.; i beneficiari del riscatto indicando se lo stesso è destinato soltanto a determinate categorie di dipendenti; gli effetti della cessazione del rapporto di lavoro su detto riscatto

Non applicabile.

4.11 Gli eventuali prestiti o eventuali agevolazioni che si intendono concedere con l'acquisto delle azioni ai sensi dell'art. 2358 c.c.

Non applicabile.

4.12 L'indicazione di valutazioni sull'onere atteso per la società alla data di relativa assegnazione, come determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, per ammontare complessivo e in relazione a ciascuno strumento del piano

Lo spending atteso complessivo delle tre assegnazioni previste dal Piano è pari a circa 60 milioni di euro, in caso di raggiungimento di performance di livello target (100%) in ciascun anno di vesting delle tre attribuzioni.

4.13 L'indicazione degli eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dai piani di compenso

Non applicabile.

4.14 - 4.23

Le sezioni relative all'attribuzione di azioni e alle stock option non sono applicabili.

4.24

Non applicabile.